

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1408

DISEGNO DI LEGGE.

presentato dal Ministro degli affari esteri

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1992

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione
della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto
universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il
18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	*	5
Testo della Convenzione	*	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione in oggetto è stata firmata dagli Stati membri della Comunità europea a Firenze il 17 settembre 1992.

La decisione di modificare la Convenzione originaria, che, firmata nel 1972 e ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1972, n. 920, creava l'Istituto universitario europeo, si è resa necessaria alla luce di una serie di fattori e di istanze di cambiamento emersi nel corso di questi ultimi vent'anni, quali: a) l'allargamento dell'Istituto a nuovi membri; b) la crescita delle attività di ricerca; c) il mutamento del contesto politico con l'approfondimento del processo di integrazione europea e con la caduta delle barriere tra Est e Ovest; d) l'«invecchiamento» inevitabile di talune disposizioni dello statuto del 1972.

In occasione della riunione del Consiglio superiore dell'Istituto del 18 dicembre 1991 fu così approvato dagli Stati membri un piano di riforma dell'Istituto di valenza decennale, che comportava, tra le altre cose, la necessità di procedere ad una serie di cambiamenti del vecchio statuto.

In seguito, in una speciale conferenza intergovernativa svoltasi all'Aja nel marzo 1992, fu sottoposto a discussione ed approvato all'unanimità il progetto di revisione della Convenzione istitutiva dell'Istituto.

Il testo definitivo è stato quindi approvato dai rappresentanti degli Stati membri in occasione del Consiglio superiore dell'Istituto del 18 giugno 1992 e firmato ufficialmente il 17 settembre 1992.

I punti maggiormente significativi della nuova Convenzione sono i seguenti:

1) *Ridefinizione del compito e delle finalità dell'Istituto.*

Con la nuova Convenzione viene sottolineato maggiormente il legame che deve

sussistere tra i problemi connessi all'integrazione europea e i programmi di ricerca dell'Istituto, nel rispetto peraltro del principio della libertà e dell'indipendenza accademica, nonché del principio del pluralismo culturale e linguistico europeo nell'ambito delle attività dell'Istituto universitario europeo (articolo 1).

2) *Nomina e durata del mandato del presidente dell'Istituto.*

È prevista una nuova procedura di nomina del presidente dell'Istituto. Secondo le vecchie disposizioni il presidente veniva scelto dal Consiglio superiore - organo rappresentativo degli Stati membri - sulla base di una rosa di tre nominativi presentata dal consiglio accademico, organo rappresentativo dei docenti.

Con la nuova Convenzione il presidente è invece scelto dal Consiglio superiore previa consultazione del consiglio accademico. Si tratta di una modifica volta a riequilibrare il potere del consiglio accademico e del Consiglio superiore al riguardo, a chiaro vantaggio di quest'ultimo, anche per evitare situazioni di paralisi dovute all'eventuale disaccordo tra i due organi sui nominativi dei candidati alla presidenza.

La durata del mandato è estesa a cinque anni, rispetto agli attuali tre, rinnovabili per un periodo massimo di tre anni (articolo 4). Si tratta di una modifica volta a garantire al presidente maggiori possibilità di programmazione nella propria gestione.

In generale si può dire che dalla nuova Convenzione il ruolo del presidente esce rafforzato, anche per effetto dell'istituzione di un nuovo organo, il comitato esecutivo.

3) *Costituzione di un Comitato esecutivo.*

È prevista la creazione di un organo nuovo, denominato comitato esecutivo,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla composizione ristretta; esso è costituito dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai capi di dipartimento, dai direttori degli istituendi centri e da un rappresentante dei ricercatori, ed è assistito dal Segretario generale. Tale comitato ha la funzione di assistere il presidente dell'Istituto nello svolgimento dei suoi compiti e di rendere talune procedure, prima di competenza del consiglio accademico, più snelle; designa alcuni membri del consiglio insegnante, oltre a coloro che sono designati dal consiglio accademico (articolo 5).

Anche con l'istituzione del comitato esecutivo viene ridotto il potere del consiglio accademico.

4) *Centri di studio e di ricerche interdisciplinari.*

È prevista la possibilità, su decisione del Consiglio superiore, sentito il consiglio accademico ed il consiglio di ricerca, di creare o sopprimere uno o più centri di studi e di ricerche interdisciplinari. Grazie a tale disposizione sarà possibile, ad esempio, istituire ufficialmente il Centro «Robert Schuman» avente la funzione di coordinare le attività di ricerca interdisciplinare secondo un'ottica comparativa ed europea (articolo 7).

5) *Rilascio di titoli di studio.*

Attualmente l'Istituto rilascia titoli di dottorato (Storia e civilizzazione, Scienze giuridiche, Scienze economiche, Scienze politiche e sociali); con la nuova Convenzione sarà possibile rilasciare titoli di studio di livello inferiore al dottorato ai ricercatori, anche extracomunitari, che abbiano compiuto almeno un anno di studi presso l'Istituto (articolo 9).

6) *Costituzione del corpo insegnante.*

A differenza delle precedenti disposizioni la nuova Convenzione prevede che il corpo insegnante - formato dai capi di dipartimento, direttori dei centri interdisciplinari, professori, assistenti ed altri insegnanti a tempo pieno - venga designato non solo dal consiglio accademico, ma anche dal comitato esecutivo, seppure in misura limitata (articolo 10).

7) *Nomina di due revisori di conti.*

È prevista la nomina di due revisori dei conti, di nazionalità differente, con un mandato di quattro anni - rispetto ai tre previsti dalle disposizioni precedenti - non rinnovabili, al fine di evitare un «coinvolgimento» troppo stretto degli stessi con l'Istituto (articolo 11).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 in conformità a quanto disposto dell'articolo 13 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENZIONE RECANTE REVISIONE DELLA CONVENZIONE
RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UN ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO**

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI.

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA.

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE.

IL PRESIDENTE D'IRLANDA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO.

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE.

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD.

CONSIDERANDO che l'esperienza acquisita e le future prospettive richiedono un adattamento delle strutture amministrative e accademiche dell'Istituto universitario europeo.

HANNO DECISO di modificare talune disposizioni della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e hanno designato a tal fine come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

André ONKELINX,

Ambasciatore del Regno del Belgio a Roma ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

Ellen HANSEN,

Rappresentante del Governo presso il Consiglio superiore
dell'istituto universitario europeo ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Konrad SEITZ,

Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania a Roma ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

George CONTOGIORGIS,

Rappresentante del Governo al Consiglio superiore
dell'istituto universitario europeo ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

Delfin COLONE'.

Direttore generale delle relazioni culturali e scientifiche :

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

André BAEYENS.

Delegato presso il direttore generale delle relazioni culturali,
scientifiche e tecniche :

IL PRESIDENTE D'IRLANDA,

Sean NOLAN.

Rappresentante del Governo al Consiglio superiore
dell'istituto universitario europeo :

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Bruno BOTTAI.

Segretario generale del Ministero degli Affari esteri :

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Nic MOSAR.

Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo a Roma :

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

V.L.C.H.M. VAN DEN BERG,

Rappresentante del Governo al Consiglio superiore
dell'istituto universitario europeo :

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

Armando MARQUES GUEDES,

Rappresentante del Governo al Consiglio superiore
dell'istituto universitario europeo :

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

David Hugh COLVIN,

Ministro dell'Ambasciata de Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Roma :

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita
forma,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI :

DISPOSIZIONI RECANTI REVISIONE DELLA CONVENZIONE
RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UN ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

ARTICOLO 1

1. All'articolo 2, paragrafo 1, comma 1, la terza frase è sostituita dal testo seguente :

"Essi tengono conto del pluralismo culturale e linguistico europeo e dei legami con le civiltà extra-europee."

2. All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente :

"Nell'ambito del programma generale delle sue attività scientifiche, l'Istituto sviluppa programmi di ricerca di carattere interdisciplinare sui principali problemi che deve fronteggiare la società europea contemporanea e in particolare sui problemi connessi con la costruzione europea."

ARTICOLO 2

1. All'articolo 6, paragrafo 5, la lettera d) diventa la lettera f).

2. All'articolo 6, paragrafo 6 sono inserite le lettere seguenti :

"d) istituisce un consiglio di ricerca determinandone, previa consultazione del consiglio accademico, la struttura e le attribuzioni ;

e) istituisce o sopprime centri interdisciplinari interni all'Istituto previa consultazione del consiglio accademico e del consiglio di ricerca ;".

ARTICOLO 3

All'articolo 7, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal testo seguente :

"Nomina i capi di dipartimento, i direttori di centro interdisciplinare e gli altri membri del corpo insegnante, designati in conformità delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera e) e dell'articolo 9, paragrafo 2."

ARTICOLO 4

All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

"3. Il presidente dell'Istituto è scelto dal consiglio superiore previa consultazione del consiglio accademico. Le modalità della cooperazione tra il consiglio superiore ed il consiglio accademico per preparare questa decisione sono adottate dal consiglio superiore che delibera all'unanimità, previo parere del consiglio accademico.

E' nominato per cinque anni. Il consiglio superiore che delibera all'unanimità, previo parere del consiglio accademico, può prolungare il suo mandato per un periodo massimo di tre anni.

Le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 6 paragrafo 5, lettera a) determinano le condizioni alle quali si può porre fine al suo mandato, su iniziativa sua o dell'Istituto."

ARTICOLO 5

1. All'articolo 9 i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dalle disposizioni seguenti :

"2. Un comitato esecutivo, presieduto dal presidente dell'Istituto, assistito dal segretario generale e composto dal presidente, dai capi di dipartimento, dai direttori dei centri previsti all'articolo 11, paragrafo 3 e da un rappresentante dei ricercatori assiste il presidente, a sua richiesta, nell'esecuzione dei compiti dell'Istituto.

Il comitato esecutivo prepara i lavori del consiglio accademico. Esso designa i membri del corpo insegnante diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettera e). Esso stabilisce l'elenco dei membri delle commissioni di ammissione e di fine studi.

Esso svolge compiti particolari affidatigli dal consiglio accademico.

Riferisce regolarmente al consiglio accademico e al consiglio superiore sulle condizioni in cui ha svolto le sue missioni.

3. Sono membri del consiglio accademico :

a) il presidente dell'istituto :

b) il segretario generale dell'Istituto, che partecipa ai lavori senza diritto di voto ;

c) i capi di dipartimento ;

d) i direttori di centro interdisciplinare ;

e) tutti i professori addetti all'Istituto o una parte di essi ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) tutti gli assistenti addetti all'Istituto o una parte di essi ;

g) rappresentanti degli altri membri del corpo insegnante ;

h) rappresentanti dei ricercatori ;

i) rappresentanti dei membri di altre categorie che partecipano in seno all'Istituto allo svolgimento delle sue missioni.

Il consiglio superiore può invitare a partecipare alle attività del consiglio accademico, alle condizioni che esso stabilisce, personalità delle varie categorie della vita economica, sociale e culturale, che siano cittadini degli Stati contraenti e siano stati segnalati per la loro competenza.

4. Le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera a) determinano :

a) il numero dei membri del consiglio accademico che rappresentano le categorie indicate al paragrafo 3 lettere e), f), g), h) e i), nonché le modalità per la loro designazione e la durata del mandato

b) le norme di maggioranza applicabili in seno al consiglio accademico ;

c) le norme che disciplinano il funzionamento del comitato esecutivo.

5. Il consiglio accademico :

a) approva i programmi di studi dei dipartimenti e, previa consultazione del consiglio di ricerca, i loro programmi di ricerca ;

b) approva, previa consultazione del consiglio di ricerca, i programmi di ricerca dei centri interdisciplinari ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) partecipa all'elaborazione del progetto di bilancio annuale e del progetto di previsioni finanziarie triennale ;
- d) adotta le disposizioni di esecuzione in materia di ricerca e di insegnamento che non rientrano nella competenza degli altri organi dell'Istituto ;
- e) riunito in composizione ristretta, riservata ai soli docenti di qualifica almeno pari a quella delle persone da designare, designa i capi di dipartimento, i direttori di centro interdisciplinare, i professori e gli assistenti chiamati a far parte a tempo pieno del corpo insegnante dell'Istituto ;
- f) determina le condizioni alle quali sono rilasciati i titoli e certificati previsti dall'articolo 14 ;
- g) esamina il progetto di relazione di attività elaborato dal presidente dell'Istituto e sottoposto al consiglio superiore."

2. All'articolo 9, il paragrafo 7 è soppresso.

ARTICOLO 6

All'articolo 10, le parole "e nell'ambito delle quali sono raggruppati seminari" sono soppresse.

ARTICOLO 7

L'articolo 11 è completato dal paragrafo seguente :

"3. L'Istituto può, in funzione dei dipartimenti creati all'Istituto, comprendere uno o più centri di studi e di ricerche interdisciplinari. La creazione o la chiusura di tale centro nonché la sua missione, le strutture specifiche e le condizioni generali di funzionamento sono decise dal consiglio superiore che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione del consiglio accademico e del consiglio di ricerca."

ARTICOLO 8

(non concerne il testo italiano)

ARTICOLO 9

1. All'articolo 14 paragrafo 1 i termini "paragrafo 3" sono sostituiti con i termini "paragrafo 4".

2. All'articolo 14 è inserito il paragrafo seguente :

"2. L'Istituto è anche abilitato a conferire un titolo di livello inferiore al dottorato ai ricercatori che hanno compiuto almeno un anno di studi nell'Istituto e hanno soddisfatto le condizioni specifiche per tale titolo stabilite in applicazione del paragrafo 4."

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. All'articolo 14, il paragrafo 2 diventa paragrafo 3 ed è redatto come segue :

"3. Quando lasciano l'Istituto i ricercatori dell'Istituto ai quali non sia stato conferito uno dei titoli di cui ai paragrafi 1 e 2 ricevono dall'Istituto su loro richiesta un certificato che attesta gli studi e le ricerche effettuati presso lo stesso."

4. All'articolo 14, il paragrafo 3 diventa paragrafo 4 e i termini, "del titolo" sono sostituiti con i termini "dei titoli".

ARTICOLO 10

All'articolo 15, il paragrafo 1 primo comma è sostituito dal testo seguente :

"1. Il corpo insegnante è composto dai capi di dipartimento, dai direttori di centro interdisciplinare, dai professori, dagli assistenti e dagli altri docenti."

ARTICOLO 11

All'articolo 23, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente :

"1. Il consiglio superiore nomina due verificatori di diversa nazionalità per un periodo di quattro anni. Il mandato dei verificatori non è rinnovabile."

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 12

Il consiglio superiore può portare da tre a quattro anni, la durata del mandato dei verificatori dei conti in carica all'entrata in vigore della presente convenzione.

ARTICOLO 13

La convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, conformemente alle norme costituzionali degli Stati contraenti.

Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Governo della Repubblica italiana avrà ricevuto l'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tali formalità.

La convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, è depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati contraenti.

ATTO FINALE

I RAPPRESENTANTI DELLE PARTI CONTRAENTI,

a seguito della riunione della conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri tenutasi a L'Aia il 20 marzo 1992,

riuniti a Firenze il 18 giugno 1992 per la revisione della convenzione del 19 aprile 1972 relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo,

hanno adottato il testo della convenzione concernente la revisione della convenzione di Firenze del 19 aprile 1972 relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo,

hanno convenuto di aprire la convenzione alla firma degli Stati membri dell'Istituto universitario europeo, tramite i loro rappresentanti debitamente abilitati muniti dei pieni poteri, per il periodo che inizia il 18 giugno 1992 e che scade il 30 settembre 1992, presso la sede dell'Istituto universitario europeo a Firenze.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Firenze, addì diciotto giugno millenovecentonovantadue e addì diciassette settembre mil-
lenovecentonovantadue.

